

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 167/CGF
(2013/2014)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 054/CGF– RIUNIONE DEL 26 SETTEMBRE 2013

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Sig. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. RONDINI FULVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. ED ALL'ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C., IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. - NOTA N. 6596/1018 PF11-12 AM/MA DEL 17.4.2013 -(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 95/CDN del 6.6. 2013)

Con sentenza del Tribunale di Arezzo del 24.11.2011 veniva dichiarato il fallimento dell'Associazione calcistica Sangiovese S.r.l. Appreso del fallimento, la Procura Federale apriva procedimento per violazione degli artt. 16 e 21, comma 2 e 3, N.O.I.F. nei confronti di tutti i "Dirigenti" che avevano amministrato la società nel biennio precedente al fallimento, ivi compreso il Sig. Fulvio Rondini che era stato nominato dall'assemblea in data 16.4.2011 a seguito di revoca per giusta causa, ai sensi dell'art. 2383 c.c., del precedente Consiglio di Amministrazione: il Rondini assumeva la carica di presidente ed i Sigg.ri Andrea Failli e Luciano Volpi consiglieri, rimasti in carica fino al 28.9.2011, data in cui l'assemblea deliberava lo scioglimento della società, con la nomina del Sig. Giuseppe Morbidelli quale liquidatore.

La Società Sangiovese già dall'esercizio chiuso al 30 giugno 2008 ha evidenziato uno squilibrio economico-finanziario e, negli esercizi successivi, un consistente deficit patrimoniale, con una struttura di costi troppo onerosa rispetto ai ricavi; tutti i bilanci presi in esame nel periodo considerato (30.6.2009-31.12.2009-30.6.2010, quest'ultimo non approvato dall'assemblea) sono stati, infatti, chiusi con consistenti perdite (€ 455.342 al 30.06.2008, € 161.675 al 30.06.2009, € 13.811 al 31.12.2009, nonché € 291.578 ed € 128.023,75 risultanti dall'analisi delle situazioni contabili, rispettivamente al 30.06.2010 e 30.9.2010, acquisite dal collegio sindacale in assenza della predisposizione della bozza di bilancio al 30.6.2010).

La situazione debitoria anche per omessi versamenti di I.V.A., I.N.A.I.L., ENPALS ed altri debiti verso tesserati, fornitori e banche veniva evidenziata in particolare nelle relazioni ispettive della Co.Vi.So.C. del 23 settembre 2009, del 22 gennaio 2010, del 28 maggio 2010. Venivano altresì acquisiti i *verbali del Collegio Sindacale* redatti successivamente alla data dell'ispezione del 22.01.2010, dai quali emerge, ancora una volta, lo stato di tensione finanziaria e il presente indebitamento... con espresso invito al Consiglio di Amministrazione di convocare quanto prima l'Assemblea dei soci per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Gli organi di Giustizia Sportiva tra il 10 febbraio 2010 e l'1 febbraio 2012 hanno comminato sanzioni alla Società Sangiovese S.r.l., al suo Presidente, Sig. Andrea Failli e successivamente ad altri rappresentanti legali, nonché dirigenti, per molteplici violazioni disciplinari inerenti la sfera

amministrativa, contabile e finanziaria.

Pertanto, atteso che l'art. 21, comma 2, N.O.I.F. prevede che non possono essere "dirigenti", né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento".

Ritenuto che la documentazione in atti, secondo la Procura Federale, è idonea a far ritenere che nella specie tutti gli incolpati, in ragione delle loro specifiche cariche e competenze, hanno svolto effettive funzioni gestionali nell'ambito societario, nel biennio antecedente il fallimento, e che hanno contribuito con i propri comportamenti alla cattiva gestione della stessa, secondo i criteri evidenziati dalle decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale del 20 novembre 2008 (Com. Uff. n. 36/CDN del 20 novembre 2008).

Tutto ciò premesso, la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Nazionale tutti gli amministratori del biennio antecedente il fallimento, compreso l'ultimo Sig. *Fulvio Rondini* (nominato in data 16 aprile 2011) per la violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S., in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21, comma 2 e 3, C.G.S. in relazione all'applicazione della norma di cui all'art. 21 commi 2 e 3, N.O.I.F. e dell'art. 19 dello Statuto F.I.G.C., avendo ricoperto la carica di Presidente dal 14 aprile al 28 settembre 2011, determinando con il proprio comportamento la cattiva gestione della stessa, con particolare riferimento alla nuova iscrizione al Campionato di competenza nella Stagione Sportiva 2011/2012 ed al successivo fallimento della società.

Con decisione del 6 giugno 2013 (Com. Uff. n. 95/CND del 06.06.2013) la Commissione Disciplinare Nazionale ha sanzionato oltre ai precedenti amministratori anche il Rondini con l'inibizione per mesi 18.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Rondini, deducendo, come si rileva dall'atto di deferimento, che allo stesso è stata attribuita una responsabilità del tutto residuale e non viene minimamente accostato agli amministratori che negli anni precedenti il fallimento hanno avuto sia cariche gestionali che economiche.

Osserva, inoltre, che *esso Rondini nel breve periodo in cui ha ricoperto la carica di Presidente non aveva alcun potere o delega di natura economica che lo autorizzasse a disporre a compiere pagamenti*. Sottolinea, che al Rondini nell'atto di deferimento viene effettuata una sola specifica contestazione, ovvero non aver iscritto la A.C. Sangiovese S.r.l. al campionato di competenza in Lega Pro nella Stagione Sportiva 2011/2012.

In sede di trattazione orale del procedimento disciplinare, il rappresentante della Procura Federale ha sostenuto per la prima volta che il Rondini non è stato deferito per la mancata iscrizione al campionato della A.C. Sangiovese S.r.l. in quanto questa sarebbe stata solo una conseguenza degli atti di "mala gestio" dallo stesso compiuti antecedentemente e rappresentati da due specifici atti: 1) la mancata approvazione del bilancio; 2) non aver richiesto il fallimento, ma solo aver sciolto la società mettendola in liquidazione.

La Commissione Disciplinare Nazionale ha ritenuto provata la responsabilità del Rondini sulla base di ulteriori e diversi presupposti rispetto a quelli sopra evidenziati dalla Procura Federale, ritenendo che lo stesso abbia compiuto una specifica attività di "mala gestio, rappresentata dal mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi per i quali il Rondini è stato già giudicato ed inibito per mesi 4 in via definitiva dagli Organi di giustizia sportiva"(v. Com. Uff. n. 60 CNL del 1 dicembre 2012).

Tali addebiti non hanno neppure trovato riscontro nell'analisi delle responsabilità sia civili, che penali, effettuate nell'ambito del procedimento fallimentare nei confronti della fallita A.C. Sangiovese S.r.l., pendente innanzi al Tribunale di Arezzo. Significative, a riguardo le dichiarazioni del curatore fallimentare in data 6 maggio 2013: "Alla data odierna non sono state riscontrate responsabilità, sia di natura civile, che penale, a carico del Sig. Fulvio Rondini, in merito al periodo in cui lo stesso ha ricoperto cariche sociali in seno alla società fallita indicata in oggetto, per cui a suo carico non sono state avviate azioni legali di responsabilità e/o richiesta di danni".

Da ciò si deduce che il Rondini non è responsabile di alcun comportamento di "mala gestio" che abbia, poi, determinato o comunque contribuito al fallimento della A.C. Sangiovese 1927 S.r.l..

Il Rondini ha provveduto nel mese di settembre 2011 a disporre lo scioglimento della società mettendola in liquidazione come da verbale redatto dal Notaio Dott. Eugenio Idolo, del 28 settembre 2011, e tale condotta è stata ritenuta dal Giudice Delegato al fallimento e dal Curatore fallimentare conforme ai doveri imposti dalla legge e nessun addebito in ambito civile e penale viene mosso al Rondini.

Passando all'analisi delle due condotte contestate (mancata iscrizione della A.C. Sangiovese S.r.l. al campionato di Lega Pro 2011/2012; inibizione per mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi dovuti ai tesserati della A.C. Sangiovese S.r.l.), rileva la difesa del Rondini che la mancata iscrizione al campionato non rappresenta un atto di *"mala gestio"* ne sarebbe una conseguenza, come sostenuto dalla Procura Federale".

D'altronde occorre evidenziare che per ottenere la Licenza Nazionale necessaria all'iscrizione ad un campionato professionistico non è sufficiente inviare presso la Lega di appartenenza la richiesta di iscrizione, quanto piuttosto compiere una serie di adempimenti economici che il Rondini, secondo la difesa, non avrebbe potuto comunque compiere in *quanto privo di poteri e deleghe di natura economica e stante la grave crisi economica e di insolvenza*.

Analizzando adesso la condotta di *"mala gestio"* contestata al Rondini, consistente nel mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi, lo stesso è già stato sanzionato con una inibizione di 4 mesi con la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 1° febbraio 2012.

In tale procedimento le inadempienze economico-finanziarie contestate erano le seguenti:

- mancato pagamento emolumenti IRPEG e contributi ENPALS dovute ai tesserati nelle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati per la mensilità di settembre 2012;
- mancato pagamento delle ritenute fiscali e previdenziali relative alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010.

Si rileva a riguardo che il Rondini è stato nominato Presidente nell'assemblea del *16 aprile 2011* di guisa che ha assunto la carica sociale nella A.C. Sangiovese in una data successiva alla maturazione di tutti i suddetti pagamenti e la causa è da ricercare unicamente in chi ha autorizzato tali voci di spesa sottoscrivendo i relativi contratti nell'accertato dissesto finanziario.

Tale situazione trova riscontro nelle osservazioni contenute nelle varie ispezioni della Co.VI.So.C..

Premesso, pertanto, che il dissesto finanziario era già ampiamente esistente alla verifica degli Ispettori Co.VI.So.C. del 22 novembre 2010 è evidente, secondo la difesa che lo stesso non sia stato causato dal Rondini. Va rilevato anche che l'assenza di comportamenti scorretti da parte del Rondini esclude in capo allo stesso una responsabilità disciplinare per il fallimento della A.C. Sangiovese S.r.l.

Si richiamano i principi stabiliti dalla Corte Federale (v. Com. Uff. n. 21/Cf del 28 giugno 2007, parere interpretativo) e da ultimo la decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 044/CGF del 20 settembre 2011 secondo la quale la responsabilità conseguente al fallimento non è "oggettiva", ma interpretativa dell'art. 21, 2° e 3° N.O.I.F., di guisa che non può farsi discendere, in modo automatico, alcuna riprovevolezza dal "fatto" fallimento. Ne consegue che va scrutinata, con rilevanza della personalità della condotta e con il criterio dell'efficienza causale, l'effettiva responsabilità dell'amministratore...".

La Corte di Giustizia Federale, pertanto, afferma che per aversi responsabilità disciplinare deve essere valutata l'effettiva responsabilità dell'amministratore in relazione agli atti compiuti dallo stesso e l'effettiva incidenza sul progressivo aggravarsi delle condizioni economiche della società.

Si rileva, infine dalla difesa, che se l'unico atto contestabile al Rondini è rappresentato dai fatti per i quali è già intervenuta decisione definitiva ex art. 23 C.G.S. a suo carico, nella determinazione della sanzione l'adita Corte deve tener conto della sanzione inflitta.

Si ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta al Rondini sia eccessivamente afflittiva e sproporzionata ai fatti contestati e qualora lo stesso non venga prosciolto si chiede una congrua ed equa riduzione.

Il reclamo è solo parzialmente fondato.

Va respinta, anzitutto, la tesi che il Rondini da Presidente della società non avesse alcun potere

o delega di natura economica che lo autorizzasse a compiere pagamenti.

Il presidente, rappresentante legale di una società, non abbisogna di alcuna delega, ma ha tutti i poteri necessari per il regolare funzionamento della società ed il dovere di fare adempiere agli oneri ad essa incombenti.

La Commissione disciplinare ha ritenuto che il Rondini abbia compiuto una specifica attività di "mala gestio" rappresentata dal mancato pagamento di emolumenti, ritenute e contributi, che venivano a scadere durante il suo mandato; per le suddette inadempienze il Rondini è stato già giudicato ed inibito per mesi 4, in via definitiva, dagli organi di giustizia sportiva (v. Com. Uff. n. 60/CND del 1° dicembre 1912).

Prive di rilevanza, nell'ambito della giustizia sportiva, appaiono le vicende del processo penale e le dichiarazioni del curatore fallimentare.

Di fatto le inadempienze accertate non possono non aver avuto incidenza sulla situazione di dissesto già grave e conclamata, ponendosi in relazione causale con la dichiarazione di fallimento.

Altra negligenza significativa è la mancata iscrizione della A.C. Sangiovese S.r.l. al campionato di Lega Pro 2011/2012 in quanto l'iscrizione al campionato è il presupposto per continuare a dar vita alla società (a prescindere dalle contingenti condizioni economiche).

Anche tale condotta negativa ha contribuito ad aggravare la situazione societaria. E' indubbio, peraltro, che le responsabilità del Rondini sono di poco momento rispetto alla gravità delle condotte dei precedenti amministratori.

Appare equa, pertanto, la riduzione della sanzione dell'inibizione a mesi 6.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Rondini Fulvio ridetermina la sanzione inflitta nell'inibizione per mesi 6.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO U.S. ARZANESE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CASO PATRIZIO SEGUITO GARA MESSINA/ARZANESE DEL 15.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 27/DIV del 17.9.2013)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27/DIV del 17.9.2013, ha inflitto al calciatore Caso Patrizio la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Tale decisione veniva assunta perché, durante l'incontro Messina/Arzanese disputato il 15.9.2013, il Caso si era reso responsabile di un atto di particolare violenza verso un avversario a gioco fermo.

Avverso tale provvedimento la società U.S. Arzanese S.r.l. ha preannunciato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 18.9.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 24.9.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'U.S. Arzanese s.r.l. di Arzano (Napoli), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. BUONAIUTO CRISTIAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013)

4. RICORSO SIG. LOSCHIAVO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013)

5. RICORSO BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.S. PER LE VIOLAZIONI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. ADDEBITATE AI PROPRI TESSERATI BONAIUTO CRISTIAN E LOSCHIAVO ANTONIO - NOTA N. 8689/839 PF 12-13/AM/MA DEL 26.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 15/CDN del 16.9.2013)

I tre ricorsi, proposti contro la medesima decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, originata da un unico deferimento del Procuratore Federale, sono riuniti, in considerazione della loro evidente connessione oggettiva e soggettiva.

La decisione impugnata ha giudicato fondato il deferimento proposto dal Procuratore Federale all'esito delle indagini scaturite dall'esposto (prot. n. 5481 in data 8 marzo 2013) del Sig. Mariano Grimaldi.

In particolare, secondo la Commissione Nazionale Disciplinare, dovrebbe ritenersi provato il complessivo impianto accusatorio contenuto nell'atto di deferimento. In sintesi, il Direttore Sportivo della Soc. Benevento, Sig. Antonio Loschiavo, avrebbe compiuto indebite pressioni per convincere il calciatore Buonaiuto Cristian a revocare il rapporto di agenzia con il Sig. Mariano Grimaldi. Da tale episodio scaturisce l'affermata responsabilità disciplinare del Loschiavo e, di riflesso, la responsabilità oggettiva della società. Nel corso delle indagini, poi, il calciatore Buonaiuto, negando la sussistenza delle indicate pressioni, avrebbe dichiarato il falso agli organi della Procura Federale, rendendosi responsabile della violazione punita con la sanzione della squalifica per 2 giornate.

I tre atti di ricorso, che contestano, con ampia motivazione e con argomenti sostanzialmente coincidenti, la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di deferimento e recepita nella decisione impugnata, sono fondati.

Un attento e approfondito esame delle risultanze istruttorie delle indagini induce questa Corte a ritenere non adeguatamente comprovata l'asserita ingerenza indebita del Direttore Sportivo Loschiavo sulle decisioni del calciatore Buonaiuto in ordine alla revoca del proprio agente Grimaldi.

Va premesso che, effettivamente, risulta dimostrato che il calciatore Buonaiuto abbia provveduto alla revoca del rapporto di agenzia instaurato con l'agente Grimaldi, senza, peraltro, attribuire alcun nuovo incarico ad altro procuratore. Non sono emersi, invece, inequivoci elementi idonei a confermare che vi sia stato una concreta e indebita ingerenza del direttore Loschiavo nella scelta compiuta dal calciatore.

A sostegno dell'ipotesi accusatoria si pone la deposizione del Grimaldi, il quale fa riferimento, a sua volta, alle dichiarazioni rese dal Buonaiuto in un incontro svoltosi il 26 febbraio 2013 alla presenza del padre del calciatore, del Sig. Roberto Barberis, maresciallo ordinario dell'Esercito italiano, del Dott. Salvatore Iodice, anch'egli agente di calciatori e del figlio Kael.

Il Grimaldi ha sostenuto che il Buonaiuto gli avrebbe riferito che durante gli allenamenti era stato avvicinato dal Loschiavo, il quale, senza mezzi termini gli aveva comunicato che "se lui avesse cambiato agente e se ne avesse preso uno indicato da lui, avrebbe avuto netti miglioramenti sia in termini economici che tecnici".

Questa versione dei fatti è stata confermata dal solo Iodice, il quale, peraltro, risulta essere anche in rapporto di sostanziale collaborazione con il Grimaldi. Tutti gli altri soggetti presenti all'incontro del 26 febbraio hanno riferito, invece, di un colloquio più complesso, nel corso del quale il Buonaiuto avrebbe espresso l'intenzione di rinunciare alla collaborazione del procuratore Grimaldi, poiché questi non era riuscito a portarlo in una categoria superiore, affidandosi, ove necessario, alla società di appartenenza, senza individuare un nuovo procuratore. Anche il Loschiavo, dal canto suo, ha sempre negato con fermezza di avere svolto alcuna illecita pressione sul calciatore.

Va aggiunto che nessun altro elemento indiziario diverso dalle dichiarazioni del calciatore Buonaiuto, riferite dal Grimaldi e dal suo collaboratore Iodice hanno suffragato la tesi della esistenza di possibili ingerenze del Loschiavo sulla decisione del tesserato di revocare il proprio agente.

Significativa, al riguardo, risulta la deposizione del Sig. Barberis, il quale riferisce che "il calciatore era giù di morale, quasi imbarazzato nei confronti del Grimaldi, il quale gli chiese cosa gli dovesse dire. Il calciatore rispose che non aveva più intenzione di essere gestito dal dr. Grimaldi sia perché non era stato ceduto a Gennaio ad altra società, sia perché la società gli aveva detto di volerlo gestire direttamente come un figlio".

In mancanza di univoche prove in ordine alla sussistenza del fatto obiettivo della ipotizzata ingerenza del Loschiavo nelle scelte compiute dal calciatore Buonaiuto, viene meno anche l'illecito contestatogli: non può dirsi dimostrata, infatti, la falsità delle dichiarazioni rese agli organi della Procura Federale, nel corso delle indagini.

In definitiva, quindi, i tre ricorsi, riuniti, devono essere accolti, con il conseguente annullamento della decisione impugnata e la reiezione del deferimento della Procura Federale.

Per questi motivi la C.G.F. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 3, 4 e 5 li accoglie e per l'effetto annulla le sanzioni inflitte. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 13 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete